

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27/11/2012, in Arezzo

tra

- ✓ Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc.Coop., di seguito BPEL, anche in qualità di Capogruppo
- ✓ Banca Federico Del Vecchio S.p.A., di seguito BFDV,
- ✓ Banca Popolare Lecchese S.p.A., di seguito BPL,
- ✓ Etruria Informatica S.r.l., di seguito E.I. ,

di seguito denominate complessivamente "Aziende"

e

la Delegazione sindacale di Gruppo, formata dalle seguenti organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8/12/2007, così come innovato dall'accordo del 19/01/2012

- ✓ DIRCREDITO-FD
- ✓ FABI
- ✓ FIBA - CISL
- ✓ FISAC - CGIL
- ✓ UILCA

di seguito denominate complessivamente "OO.SS." che si sottoscrivono

Fermo restando la disciplina aziendale vigente in materia di rapporti di lavoro part time,

premesso che

- Con l'accordo del 8/10/2010 in Banca Etruria e del 21/10/2010 in Banca Federico del Vecchio è stato adottato in via sperimentale fino al 31/12/2012 - fermo restando la normativa aziendale vigente in materia - la tipologia del rapporto di lavoro *part time* orizzontale a 30 ore ed il cd. "*part time post partum*",

- Con l'accordo del 11/08/2012, valutata positivamente la sperimentazione delle modalità di *part time* di cui al punto precedente, le Parti hanno inteso confermare le modalità introdotte con il suddetto accordo dell'8/10/2010 ed è stata manifestata la disponibilità ad attivare in via sperimentale, con modalità da definire, e comunque, fino al 31/12/2014, la forma del *part time* verticale,

- Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro il 30 novembre del corrente anno allo scopo di disciplinare le modalità applicative di cui al presente punto e, preso atto del mutato assetto organizzativo intervenuto, di ridefinire i raggruppamenti,

- In data 29 ottobre, 7 e 22 novembre 2012 si è riunita la Commissione Tecnica in materia di *part time* che ha approfondito e condiviso, anche da un punto di vista operativo, le tematiche di cui sopra,

si conviene e concorda quanto segue:

- Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- Le Aziende accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro *full time* o *part time* orizzontale a 25 ore a rapporto di lavoro *part time* misto a 30 ore -compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive della Banca - suddivise in cinque ore giornaliere (coincidenti con le prime 5 ore dell'orario ordinario di lavoro) per tre giorni e in sette ore e trenta minuti giornalieri nei residui due giorni da stabilire.

- Le Aziende accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro *full time* a *part time* a 25 ore o misto a 30 ore presentate dalle lavoratrici per il periodo successivo al rientro dalla "maternità". Le suddette domande saranno presentate prima della fruizione del periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs 151/2001 (prima c.d. "astensione facoltativa per maternità") e potranno essere accolte - per le esigenze di coincidenza temporale con le vigenti sessioni, laddove previste, in materia di *part time* (maggio e novembre con decorrenza 1 luglio e 1 gennaio) - per un periodo non superiore alla seconda sessione successiva a quella di trasformazione del rapporto di lavoro (es. trasformazione a gennaio scadenza dicembre; trasformazione a maggio scadenza dicembre; trasformazione giugno scadenza giugno anno successivo) sempre a condizione che la lavoratrice abbia interamente fruito del suddetto congedo parentale senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità (prima cd. astensione obbligatoria per maternità). Qualora la dipendente decida di fruire del c.d. periodo di allattamento - nella misura di 2 ore giornaliere prima della trasformazione del rapporto di lavoro in *part time* - resta inteso che lo stesso verrà computato nel periodo massimo di cui sopra.

- Le Aziende accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a *full time* e/o a *part time* in rapporto di lavoro a *part time* verticale per un periodo non superiore ad un anno - compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive delle Aziende - secondo una articolazione della prestazione di lavoro che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa di sette ore e trenta minuti giornalieri in tre giornate lavorative a settimana. Le Parti concordano nell'individuare le giornate in cui è prevista la prestazione lavorativa almeno in una tra il lunedì o il venerdì. Resta inteso che, qualora sussistano pendolarismi significativi o esigenze di natura tecnica organizzativa e produttiva, la richiesta di trasformazione potrà essere accolta con la previsione della prestazione lavorativa secondo le modalità "lunedì-martedì-mercoledì" oppure "mercoledì-giovedì-venerdì". La suddetta disciplina ha carattere sperimentale e verrà applicata fino al 31/12/2014.

- Resta inteso che, con riferimento alla previsione di cui al punto 9.4 dell'accordo del 11/08/2012 - nei confronti del Personale assunto nell'ambito del 10% delle stabilizzazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part time* - questi potranno essere assunti con una delle tre modalità di *part time* previste: quella orizzontale a 25 ore, quella mista a 30 ore e quella verticale con prestazione lavorativa di sette ore e trenta minuti giornalieri in tre giornate lavorative a settimana come sopra definite. Resta sempre inteso che le suddette assunzioni non andranno ad incidere sulle percentuali di trasformazione in rapporto di lavoro *part time* ad oggi previste.

- Le Parti, infine, con riferimento alla ridefinizione dei raggruppamenti - laddove previsti - si impegnano ad incontrarsi entro il 1° trimestre del 2013, in sede aziendale.

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Società Cooperativa
anche nella qualità di Capogruppo



La delegazione sindacale di Gruppo

Dircredito-FD


Fab


Fiba-Cisl


Fisac-Cgil


UilCa
